

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1068/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1068)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Udienza Pubblica del **11/10/1988**; Decisione del **24/11/1988**

Deposito del **06/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **14/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12969**

Atti decisi:

N. 1068

ORDINANZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini e figli, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Fasciana Luigi per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla s.n.c. Sollazzini Davide & Figli "con motivazione disciplinare", senza previa contestazione dell'addebito e audizione a difesa, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 16 dicembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella "parte in cui esclude l'applicabilità alle sanzioni espulsive applicate in imprese con meno di sedici dipendenti";

Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono precisati due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioè: a) se nella specie il licenziamento, motivato da un inadempimento contrattuale del prestatore di lavoro, sia stato intimato ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b) se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro de quo - senza distinguere tra imprese soggette o no alla legislazione speciale limitatrice dei licenziamenti - richiami espressamente in tema di licenziamenti "per mancanze" le garanzie procedurali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in materia di preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa del lavoratore;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Pretore di Firenze perché chiarisca i punti sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.